DR. PAOLO LOVISETTI NOTAIO
TEL. 02 8692756 - 862220 FAX 02 804922
20123 - MILANO - VIA DELLA POSTA N. 10

COSTITUZIONE DI CONSORZIO IN FORMA DI SOCIETA' COOPERATIVA
Repertorio n. 285745 / 41752

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette luglio duemilasei - 17.7.2006
In Milano, Via Della Posta n. 10.
Avanti a me, dr. Paolo Lovisetti, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:
ROMEO (cognome) Felice (nome), nato a Messina il 15 ottobre 1956, domiciliato a Milano in via Quarenghi Giacomo n. 32, codice fiscale RMOFLC56R15F158I, nella sua qualità di Amministratore Unico per conto ed in rappresentanza della società:
-- "IL SOL DELL'AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Milano, Via Tolmezzo, n. 3, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale 03623640962, fornito dei necessari poteri in base al vigente statuto sociale;
FATTORI Massimo, nato a Treviglio (BG) il 3 febbraio 1958, domiciliato a Pontirolo Nuovo (BG) in Via Fornasotto n. 9, codice fiscale FTTMSM58B03L400B, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della società:
-- "LA GOCCIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" con sede in Trezzano Rosa (MI), Via della Gandina, n. 7, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale 03076780968, fornito dei necessari poteri in base a delibera del consiglio di amministrazione del 10 luglio 2006, che per estratto da me autenticato in data odierna, si allega al presente atto sotto "A";
BELLIONE Sabina, nata a Sesto San Giovanni (MI) l'11 marzo 1971, domiciliata a Sesto San Giovanni (MI) in Via Luigi Pirandello n. 115, codice fiscale BLLSBN71C51I690D, nella sua qualità di membro del consiglio di amministrazione consigliere per conto ed in rappresentanza del:
-- "CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L." con sede in Milano, Via Tolmezzo, n. 3, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale 12493010156, fornita dei necessari poteri in base a delibera del consiglio di amministrazione del 5 giugno 2006, che per estratto da me autenticato in data odierna, si allega al presente atto sotto "B";
COPPOLA Antonio, nato a Napoli il 10 febbraio 1953, domiciliato a Napoli in Via Ponti Rossi n. 210, codice fiscale CPPNTN53B10F839Z, nella sua qualità di procuratore speciale per conto ed in rappresentanza della società:
-- "GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, is. G/8, piano 11, int. 85, numero di iscrizione al Registro Imprese di Napoli e codice fiscale 06317480637, fornito dei necessari poteri in base a procura speciale a rogito Notaio Claudio Marini di Napoli del 13 luglio 2006 rep. n. 40.770, che in originale si allega al presente atto sotto "C".
Tutte le suddette società sono costituite in Italia e di na-

zionalità italiana.
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

stipulano e convengono quanto segue:

Tra le suddette società cooperative sociali e consorzi sociali in forma di cooperativa viene costituito un consorzio ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.C.P.S. del 14.12.1947 n. 1577 e dell'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in forma di società cooperativa denominato:
"CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE - SOC. COOP. SOCIALE"
in breve
"CONSORZIO CAES ITALIA - SOC.COOP.SOCIALE"
con sede in Milano, Via Montecuccoli n. 21/A; il trasferimento della sede in altra località del medesimo Comune puo' essere deliberato dall'organo amministrativo.
Il consorzio e' disciplinato dalle disposizioni in materia di società per azioni, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative.
Il capitale sociale e' di euro 2.000 (duemila), sottoscritto dai soci nelle seguenti quote:
"IL SOL DELL'AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" euro 500 (cinquecento)
"LA GOCCIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" euro 500 (cinquecento);
"CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L." euro 500 (cinquecento);
"GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" euro 500 (cinquecento),
versati prima d'ora all'eligendo Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne dà quietanza.
I soci deliberano fin d'ora che dovrà essere accolta la ammissione al Consorzio della società di mutuo soccorso denominata SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO con sede in Milano, Via San Gregorio n. 48/46, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale 80074030158; l'eligendo Consiglio di Amministrazione dovrà pertanto accogliere la domanda di iscrizione; si dà atto che uno dei nominandi membri del Consiglio di Amministrazione, signor ROSSI Alberto, viene eletto anche su indicazione da parte della suddetta SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO.
Il consorzio e' costituito con durata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei).
Viene nominato un consiglio di amministrazione di cinque membri, in persona dei signori ROMEO Felice, quale Presidente,

BELLIONE Sabina, COPPOLA Antonio, per tutti generalità come sopra, GORINI Paolo, nato a Torino il 26 agosto 1966, domiciliato a Torino in Corso Filippo Turati n. 41, codice fiscale GRNPLA66M26L219J, e ROSSI Alberto, nato Milano il 7 febbraio 1961, domiciliato a Milano, Piazza Guardi n. 4, C.F. RSS LRT 61B07 F205C, quest'ultimo Vice Presidente, tutti in carica per tre esercizi, pertanto fino all'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto).

A comporre il Collegio Sindacale, in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto), sono nominati:

SINDACI EFFETTIVI:

- LUCA' Pietro, nato a Milano il 27 ottobre 1970, domiciliato a Bellinzago Lombardo (MI) in Via Padana Superiore n. 100, codice fiscale LCUPTR70R27F205F, quale Presidente, iscritto al Registro dei Revisori Contabili - Rif.to D.M. 2 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 dell'8 novembre 2005 IV Serie Speciale,
- MONDELLINI Valentino, nato a Parabiago (MI) il 27 marzo 1955, domiciliato a Parabiago (MI) in Viale Marconi n. 88, codice fiscale MNDVNT55C27G324I, iscritto al Registro dei Revisori Contabili - Rif.to D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995 - IV Serie Speciale,
- GUBERTI Danilo Giovanni, nato a Milano il 21 dicembre 1957, domiciliato a Milano in Viale Sabotino n. 28, codice fiscale GBRDLG57T21F205S, iscritto al Registro dei Revisori Contabili - Rif.to D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995 - IV Serie Speciale;

SINDACI SUPPLENTI i signori:

- DE PALO Franco o Franco Nicolò, nato a Milano il 4 maggio 1940, domiciliato a Milano in Via Cannero n. 15, codice fiscale DPLFNC40E04F205Z, iscritto al Registro dei Revisori Contabili - Rif.to D.M. 18 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del 4 gennaio 2002 - IV Serie Speciale;
- LEOPIZZI Elio o Elio Aurelio, nato a Molfetta (Ba) il 13 gennaio 1942, domiciliato a Milano in Via Cannero n. 11, codice fiscale LPZLEI42A13F284N, iscritto al Registro dei Revisori Contabili - Rif.to D.M. 27 luglio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 24 agosto 2001 - IV Serie Speciale.

Il compenso per i Sindaci è determinato in base alle vigenti tariffe professionali.

Il controllo contabile e' affidato al collegio sindacale.

La società e' retta dalle norme del presente atto e dello statuto che, da me letto ai comparenti, che lo hanno approva-

to e firmato con me notaio, e che viene allegato al presente atto sotto "D" quale sua parte integrante e sostanziale.
Le spese della costituzione della società ammontano a circa euro 2.000 (duemila) e sono a carico della società.
E' stata omessa la lettura degli allegati "A", "B", "C" per dispensa avutane dai comparenti.
Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me fattane ai comparenti, che lo approvano e firmano con me notaio nei modi di legge.
Consta di un foglio scritto a macchina da persona di mia fiducia per tre pagine e parte della quarta, da me completato.
FIRMATO: FELICE ROMEO - FATTORI MASSIMO - SABINA BELLIONE - ANTONIO COPPOLA - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

ALLEGATO " A " AL REPERTORIO N. 185745/11752

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2006

L'anno duemilasei, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 20,00 presso la sede Sociale in Via della Gandina 7 – Trezzano Rosa (MI), si riunisce il Consiglio di Amministrazione de La Goccia Società Cooperativa Sociale Onlus. Il presidente Fattori Massimo, constatata la presenza del Vice Presidente Brambilla Andrea e dei Consiglieri Bettoni Marco, Dimartino Sergio, Pisoni Alessandro, chiama a fungere da Segretario il socio Dimartino Sergio e dichiara aperta la seduta per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Adesione al Consorzio Caes Italia scrl

++++++++++++++++++

1) Il Presidente informa il Consiglio che il Consorzio Sociale Light, il Consorzio Sociale Gesco, la cooperativa sociale Il Sol dell'Avvenire, la Mutua Cesare Pozzo e la cooperativa Sociale Chico Mendes hanno intenzione di costituire una società che avrà l'obbiettivo di promuovere e consolidare un'assicurazione eticamente orientata, attraverso la creazione di un movimento di consumatori assicurativi responsabili, e che i medesimi soggetti hanno chiesto al Presidente se La Goccia società cooperativa sociale onlus è interessata a diventare socia della costituenda società, che si chiamerà Consorzio Caes Italia scsrl, con un quota di capitale sociale di 25.000,00 Euro. Segue un dibattito a cui partecipano tutti i consiglieri che mostrano interesse rispetto ad un progetto che si colloca all'interno dell'economia solidale e che vede coinvolte realtà di grande importanza e prestigio.

Il Consiglio all'unanimità delibera di aderire al Consorzio Caes Italia scsrl come socio fondatore sottoscrivendo 25.000,00 Euro di capitale sociale, dando mandato al Presidente Fattori Massimo di rappresentare la Cooperativa in sede di costituzione del Consorzio Caes Italia scsrl e di sottoscrivere il relativo atto notarile, autorizzandolo a firmare tutti i documenti inerenti e conseguenti.

2001-0000065

Null'altro essendoci da deliberare la seduta viene tolta alle 22,20 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Repertorio n. 285743

Certifico io sottoscritto Dr. Paolo Lovisetti, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto composto da un foglio e' conforme alle risultanze del Libro verbali del Consiglio di Amministrazione della società "LA GOCCIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" con sede in Trezzano Rosa (MI), Via della Gandina, n. 7, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale 03076780968.

Libro regolarmente vidimato e tenuto a sensi di legge.

Milano, Via della Posta n. 10, diciassette luglio duemilasei - 17.7.2006

2001-0000067

ALLEGATO " B " AL REPERTORIO N. 285745/4752

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 GIUGNO 2006

L'anno 2006 (duemilasei) il giorno 5 (cinque) del mese di giugno alle ore 15.00 presso la sede in Milano Via Tolmezzo, 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione del Consorzio Sociale CAES Italia con sede in Milano.

sono presenti gli amministratori Signori: ROMEO FELICE, NASSA MAGDA, GRANDI FABRIZIO, BELLIONE SABINA, CAMESASCA PAOLO.
Assume la Presidenza della seduta il sig. Felice Romeo e viene chiamato a fungere da Segretario il sig.ra Sabina Bellione.
Constatata la validità della riunione il presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sul **primo** punto all'ordine del giorno il presidente illustra al Cda la necessità di partecipare come socio fondatore alla Costituzione del Consorzio Cooperativo Sociale CAES Italia per attivare un processo di etica assicurativa anzitutto con l'obiettivo di promuovere e di consolidare, attraverso la creazione di un movimento di consumatori assicurativi consapevoli, un'assicurazione etica attraverso un contenimento dei "vizi" del sistema assicurativo improntato esclusivamente alla tutela del profitto della compagnia assicurativa..
Dopo ampia discussione il Cda approva all'unanimità quanto segue:

- Procedere alla costituzione del Consorzio Cooperativo Sociale CAES Italia ;
- Sottoscrivere quote di capitale sociale per un valore complessivo di € 25.000,00 (venticinquemilaeuro).

Il consiglio all'unanimità delega dando mandato al Consigliere Sabina Bellione a compiere tutti gli atti necessari per rendere operativo quanto sopra deliberato.*

Il Consiglio approva e delibera.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta alle ore 16.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(SABINA BELLIONE)

IL PRESIDENTE

(FELICE ROMEO)

* nonché autorizza il consigliere SABINA BELLIONE AD ACCETTARE LA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE NEL COSTITUENDO CONSORZIO.

7

Repertorio n. 285744

Certifico io sottoscritto Dr. Paolo Lovisetti, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto composto da un foglio e' conforme alle risultanze del Libro verbali del Consiglio di Amministrazione del "CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L." con sede in Milano, Via Tolmezzo, n. 3, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale 12493010156.
Libro regolarmente vidimato tenuto a sensi di legge.
Milano, Via della Posta n. 10, diciassette luglio duemilasei - 17.7.2006

LOVISETTI PAOLO FU GIOVANNI NOTAIO IN MILANO

ALLEGATO " C " AL REPERTORIO N. 225745/41752

Repertorio n. 40770

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno Undici

del mese di Luglio

in Napoli Via G. Porzio Is. G/8, perchè richiesto.

Innanzi a me Dott. Claudio Marini, Notaio in Napoli con studio alla Via Carducci n.16, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola è comparso:

D'Angelo Sergio, nato a Napoli (NA) il giorno 1 settembre 1956, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **"GESCO Consorzio di Cooperative Sociali - società cooperativa sociale"**, con sede in Napoli Via Giovanni Porzio n. 4, is. G/8, piano 11°, int. 85, numero di iscrizione e codice fiscale: 06317480637, ed iscritta al R.E.A. di Napoli al n. 484590, domiciliato per la carica presso la sede sociale, qui costituito in forza dei poteri a lui conferiti dallo Statuto sociale vigente come dichiara e conferma.

Della sua identità personale io Notaio sono certo.

Esso comparente signor D'Angelo Sergio, nella sua predetta qualità, con il presente atto nomina quale procuratore speciale il signor **Coppola Antonio,** nato a Napoli il 10 febbraio 1953, con domicilio in Napoli alla Via Ponti Rossi N. 21,

codice fiscale:CPP NTN 53B10 F839Z, perchè in nome e per conto della società medesima, intervenga all'atto di costituzione del Consorzio Assicurativo Etico & Solidale - Soc. Coop. Sociale, che avrà sede nel Comune di Milano.

Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire all'atto di costituzione, a sottoscrivere la quota del Consorzio, ad approvare lo Statuto che disciplinerà la vita del Consorzio, definire la ragione sociale del Consorzio, nonchè a nominare l'Organo Amministrativo, convenire anche ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuno e conveniente e determinare le attività del Consorzio.

Al procuratore così nominato, vengono conferiti tutti i poteri, nessuno escluso ed eccettuato, in modo che mai gli si possa eccepire mancanza o carenza dei poteri, il tutto con promessa di rato e valido da esaurirsi in un unico contesto.

La presente procura è conferita a titolo gratuito.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno.

Di esso io Notaio ho dato lettura al costituito, che interpellato lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come per Legge.

Consta di fogli uno per facciate due sin qui.

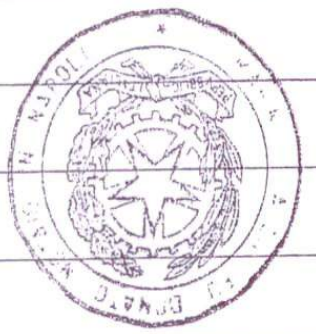

LOVISETTI PAOLO FU GIOVANNI NOTAIO IN MILANO

ALLEGATO "D" AL REPERTORIO N. 285745 / 41752

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

1) E' costituito un consorzio tra cooperative ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.C.P.S. del 14.12.1947 n. 1577 e dell'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 in forma di società cooperativa denominato:
CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE - SOC. COOP. SOCIALE
in breve
CONSORZIO CAES ITALIA - SOC.COOP.SOCIALE
con sede in Comune di Milano.
In caso di trasferimento della sede sociale nel medesimo Comune, l'organo amministrativo deposita presso il Registro delle Imprese apposita sua dichiarazione, dalla quale risulta la via ed il numero civico dell'indirizzo della sede sociale.
L'Organo di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e di istituire, trasferire e sopprimere, sia in Italia che all'Estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze ed altre unità locali.
Il trasferimento della sede, anche nel medesimo comune, la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie possono essere deliberate anche dall'assemblea dei soci.
2) Il consorzio avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), prorogabile con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

SCOPO - OGGETTO

3) Il Consorzio non ha scopo di lucro.
Il Consorzio ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività varie ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381.
In particolare il Consorzio si propone di attivare un processo di etica assicurativa anzitutto con l'obiettivo di promuovere e di consolidare, attraverso la creazione di un movimento di consumatori assicurativi consapevoli, un'assicurazione eticamente orientata per riportare l'istituto della assicurazione nell'alveo che le è proprio di garanzia contro i rischi, depurandolo dai vizi di un sistema improntato esclusivamente alla tutela del profitto della compagnia assicuratrice.
Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa ri-

12

ferimento, scopi sociali economici, culturali ed educativi, eticamente orientati.
Il Consorzio si propone la promozione e la diffusione della cultura della solidarietà, promuovendo la collaborazione innanzi tutto fra le cooperative socie e fra queste e gli Enti Locali, imprese ed associazioni, attività di servizio con particolare riguardo a settori di popolazione sottoposti al rischio di marginalità.
Il Consorzio ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività commerciali, produttive, di trasformazione di servizi finalizzate:
- all'inserimento lavorativo di uomini e donne disoccupati in genere, privilegiando i giovani disoccupati da più anni e lavoratori che escono dalla mobilità ed i soggetti svantaggiati a qualunque titolo;
- alla creazione di una coscienza collettiva, sia a livello locale che internazionale, che ponga lo sviluppo al servizio dell'uomo, rispettando l'ambiente, utilizzando con parsimonia le risorse, limitando gli sprechi;
- a favorire, attraverso interventi che facilitino, la crescita umana, sociale, culturale ed economica delle popolazioni disagiate di tutto il Mondo, senza distinzione di aree geografiche, nel totale rispetto delle singole autonomie e culture.
Secondo quanto indicato nel 6° Principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa per perseguire compiutamente i propri scopi coopera attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala nazionale ed internazionale.
Il Consorzio, al fine di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano ed europeo, potrà aderire ad Organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consorzio inoltre potrà aderire a centrali cooperative ed ai loro organismi nazionali ed europei, regionali e provinciali di rappresentanza e tutela, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e richiedere l'iscrizione ad ogni Albo e/o Registro necessari alla realizzazione di attività che permettano il perseguimento dello scopo sociale.
4) Oggetto del consorzio sociale sono le seguenti attività:
a) svolgere intermediazione assicurativa, assumendo mandati di agenzia con o senza rappresentanza, presentando o proponendo prodotti assicurativi e riassicurativi, prestando assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e alla conclusione dei contratti, nonché alla gestione e/o all'esecuzione dei contratti in caso di sinistro; l'attività potrò es-

13

sere svolta a favore dei propri soci e dei soci di organizzazioni, associazioni e cooperative socie, senza alcun fine speculativo, ovvero a favore dei non soci. Il Consorzio potrà gestire, in proprio ovvero a mezzo di mandatari, agenzie e subagenzie;

b) studiare la disciplina delle assicurazioni, progettare e/o rielaborare modelli di tutela del rischio e fornire servizi che assicurino una effettiva destinazione sociale della tutela assicurativa;

c) promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale attraverso la realizzazione di attività quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, rivolte alle cooperative socie, alle basi sociali delle cooperative socie, a comunità territoriali, istituzioni, enti ed ogni altro soggetto sociale;

d) sensibilizzare sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell'ambiente, della pace, della solidarietà e della mondialità anche aderendo a tutte le campagne ritenute in sintonia con i valori del consorzio;

e) progettare, pubblicare e divulgare articoli, quaderni e libri relativi alle diverse aree di intervento e ricerca;

f) istituire attività formative o corsi di formazione o altre iniziative finalizzate all'istruzione, formazione e informazione sulle tematiche oggetto dell'attività sociale rivolte alle cooperative aderenti, alle istituzioni interessate nonché verso docenti e discenti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, anche attraverso la ricerca di finanziamenti promossi da enti pubblici e privati;

g) esercitare attività di commercio in tutte le forme consentite e, in particolare la commercializzazione di prodotti provenienti dai Paesi del Sud del Mondo e da produzioni biologiche di Cooperative Sociali italiane, curandone tutte le iniziative di divulgazione ed informazioni in materia;

h) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa del consorzio, promuovendo il mercato interno, commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, ivi compresi Enti pubblici e privati direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. - prodotti e servizi;

i) realizzare, anche inserendo al lavoro ex. art. 4 Legge 381/91 persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico amministrativa, attività commerciale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

j) contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli Enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati per l'esecuzione con esclusione delle attività professionali;

k) Il Consorzio, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, può istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti di legge. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma;
l) integrare e coordinare in modo permanente o per motivi di necessità contingenti, al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili allargate ed aderendo ad Organizzazioni di associazionismo cooperativo, ad associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza del Consorzio;
m) provvedere, in collaborazione con i soci, alla elaborazione di progetti e preventivi di interventi afferenti qualsivoglia tipo di attività rientrante nelle aree di attività sopra indicate.
Il consorzio potrà operare anche con terzi.
5) Il Consorzio potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:
a) istituire o gestire le strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvigionamenti ed il credito;
d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci;
e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo il Consorzio può raccogliere tra i Soci che siano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in confor-

mità alle disposizioni della normativa fiscale e bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.
Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

SOCI

6) Il numero dei soci e' illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo di legge.
Possono essere soci:
- Cooperative sociali di tipo a) come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed effettivamente iscritte all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente nella categoria delle cooperative sociali;
- Cooperative sociali di tipo b), come disciplinate dall'art. 1) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed effettivamente iscritte all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente nella categoria delle cooperative sociali;
- altre società ed enti pubblici o privati, il cui scopo ed oggetto siano compatibili con quelli del Consorzio;
- persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.
La Cooperativa potrà avere soci sovventori ai sensi della L. n. 59/1992.
Ai sensi dell'art. 8 L. 381/1991, la base sociale deve essere formata in misura non inferiore al settanta per conto da cooperative sociali o nella diversa misura prevista dalle norme vigenti.
La quota di capitale sociale per ciascuno dei soci dovrà essere non inferiore ad euro 500 (cinquecento).
7) Chi intende divenire socio deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante al consiglio di amministrazione, con le seguenti indicazioni:
denominazione e sede, Stato di costituzione, durata ed oggetto, partita IVA e codice fiscale, dati di iscrizione al Registro delle imprese, dati della iscrizione all'Albo delle società cooperative sociali, capitale sociale e numero dei soci, attività effettivamente esercitata, in particolare dimostrando i requisiti di cui all'art. 6, del presente statuto, corredata da estratto di idonea deliberazione del rispettivo organo sociale competente, l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere altre notizie ed informazioni, se lo riterrà necessario per meglio valutare la opportunità di ammettere il richiedente tra i soci.
Il Consiglio di Amministrazione comunica la sua delibera di ammissione all'interessato e la annota nel Libro dei Soci dopo che il il nuovo socio avrà versato oltre l'importo della

quota di capitale sottoscritta anche il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diverrà inefficace.
Il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni e comunicarla all'interessato.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
8) I soci dovranno sottoscrivere una quota di capitale sociale non inferiore a quella minima stabilita dallo statuto o dalla legge. Essi sono obbligati:
a) al versamento della quota inizialmente sottoscritta e delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento, entro i termini e nei modi previsti dal presente statuto;
b) al versamento di un sovrapprezzo determinato dalla assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
c) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
d) ad accettare i controlli tecnici, amministrativi o la direzione tecnica che il consorzio ritenesse necessario far eseguire dai propri incaricati sui lavori affidati e ad attenersi alle conclusioni adottate in conseguenza delle risultanze dei controlli stessi;
e) a non partecipare singolarmente o con altre imprese in concorrenza con il consorzio ad aste, gare, licitazioni pubbliche e private, e comunque a trattative, senza autorizzazione del consorzio stesso;
f) di partecipare all'attività del consorzio in conformità dei piani di lavoro predisposti per gli appalti assunti e ad essi affidati nonchè ad osservare le forme fissate per la esecuzione dei lavori medesimi;
g) a corrispondere al consorzio i contributi necessari a coprire le spese di mantenimento del consorzio stesso, da ripartire in base a criteri obiettivi, che tengano conto dell'entità dei lavori affidati dal consorzio a ciascun socio.

RECESSO - ESCLUSIONE

9) I soci cessano di far parte del consorzio per recesso o esclusione.
10) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il

socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.
11) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente e salvo diverso accordo tra il socio receduto e la cooperativa, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Salvo dispensa da parte del Consiglio di Amministrazione, il socio receduto deve portare a compimento tutte le attività oggetto di contratti stipulati tramite il Consorzio.
12) L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione contro i soci i quali:
a) non effettuino il pagamento di quanto dovuto alla cooperativa, quale che sia la fonte della obbligazione;
b) danneggino gravemente il consorzio, in particolare compiendo atti che ne pregiudichino il buon nome, il credito ed il regolare andamento;
c) non rispettino le disposizioni del presente statuto con inadempimenti gravi.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione sul Libro dei Soci.
13) L'esclusione è deliberata dagli amministratori.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
14) Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
15) I soci receduti od esclusi hanno diritto al solo rimborso delle quote sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie, in misura mai superiore al valore nominale, salvo il diritto di ritenzione spettante al consorzio fino a concorrenza di ogni eventuale suo credito.
16) Il socio è escluso anche in caso di assoggettamento a procedura concorsuale, messa in liquidazione della società, cessazione della attività di impresa.
La liquidazione della quota avverrà nei modi e termini sopra indicati.

PATRIMONIO SOCIALE

17) Il patrimonio sociale della società è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un nume-

18

ro illimitato di quote;
b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;
c) da eventuali riserve straordinarie formate da sovrapprezzo, da quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.
18) Il capitale sociale sottoscritto in denaro dovrà essere versato in unica soluzione all'atto della sottoscrizione o nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.
19) Le quote dei soci sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore del consorzio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
20) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione.
Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulle coperture delle perdite.
Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
a) non meno del 30% (trenta per cento), e comunque nella misura di legge, al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento;
b) il 3% (tre per cento) e comunque per l'importo maggiore o minore stabilito da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui il consorzio cooperativo aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;
c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria in previsione di investimenti od a co-

19

pertura di eventuali rischi;
e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
f) a distribuzione dei dividendi nei limiti di cui all'art. 2514 cod. civ.
L'assemblea può sempre deliberare che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).
L'assemblea delibera in merito ai ristorni in proporzione alla quantità e qualità dello scambio mutualistico di ciascun socio, sotto forma di riduzione dei contributi da versare per le spese di mantenimento del consorzio, come disciplinato da apposito Regolamento.

REQUISITI MUTUALISTICI

21) E' vietata la distribuzione ai soci di utili o di avanzi di gestione in qualsiasi forma in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 del cod. civ.
22) Le riserve ed in genere il patrimonio sociale, ad eccezione del capitale sociale effettivamente versato e rimborsabile nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto, non sono mai ripartibili tra i soci.
Nel caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale verrà devoluto come indicato al successivo art. 35.
23) Le clausole dei due articoli che precedono sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ORGANI SOCIALI

24) Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato

ASSEMBLEA DEI SOCI

25) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviare ai soci, amministratori e sindaci se nominati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata a.r., telefax, posta elettronica o consegnato manualmente; in quale ultimo caso dovrà essere conservata agli atti la ricevuta con la firma autografa le di un rappresentante legale o negoziale del socio.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, e sia presente la maggioranza degli organi amministrativo e di controllo.
L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

20

26) L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
b) procedere alla nomina delle cariche sociali;
c) determina il compenso per gli amministratori;
d) approva eventuali regolamenti, predisposti dal consiglio di amministrazione;
e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
e) delibera sulla eventuale autorizzazione ad operazioni gestionali, qualora richiesto dalla legge o previsto dallo statuto o comunque qualora richiesto a titolo consultivo dall'organo amministrativo.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e eventualmente entro centoottanta giorni qualora necessario in relazione all'oggetto od alla struttura della società; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci.
L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, su fusioni o scissioni, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del consorzio, sulla nomina e poteri di liquidatori, su qualunque altro argomento per legge di sua competenza.
La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei quindici giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.
27) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia di prima che di seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti.
28) Le votazioni sono sempre palesi.
29) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.
Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio; non possono comunque essere delegati gli amministratori, i sindaci, se nominati, i dipendenti, salvi gli altri divieti di legge.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assem-

blea e conservate fra gli atti sociali.
30) L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di sua assenza o da altra persona designata dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

31) Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione di almeno tre e non più di nove consiglieri, in carica tre esercizi; i Consiglieri sono eletti tra le persone designate dai Soci.
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano almeno informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Son valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi;
c) compilare i Regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più am-

pie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing, presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per operare, o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui il consorzio aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti ferma la attività attribuita al presidente del consiglio di amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto;

o) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, facendosi preventivamente autorizzare dalla assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

23

Il COnsorzio si assume, con riferimento all'art. 11 Comma 6, del Dlgs 472/97 anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni, che il legale rappresentante della società, gli amministratori ed il collegio sindacale, il direttore generale, il responsabile amministrativo ed i dipendenti della stessa, commettano nello svolgimento delle loro funzioni nei limiti dei loro poteri. L'assunzione di responsabilità è in ogni caso esclusa quando le predette figure abbiano agito con dolo o colpa grave, abbiano agito contro gli interessi della società o quando l'imperizia o la negligenza del comportamento siano indiscutibili e l'inosservanza degli obblighi tributari risulti evidente e macroscopica.

LEGALE RAPPRESENTANZA

32) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

33) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.
34) Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; compete al collegio sindacale anche il controllo contabile.
Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nomina il revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi, determinandone il compenso per l'intero mandato.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

24

35) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
In caso di cessazione del consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui il consorzio cooperativo aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

DISPOSIZIONI GENERALI

36) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.
37) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile, delle leggi speciali sulla cooperazione, dalle disposizioni in materia di consorzi e dalla L. 381/1991.
FIRMATO: FELICE ROMEO - ANTONIO COPPOLA - FATTORI MASSIMO - SABINA BELLIONE - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

Copia conforme all'originale
Milano, 26 Luglio 2006

PAOLO FU GIOVANNI NOTAIO IN MILANO LOVISETTI

Registrato a
MILANO
Il 25/07/2006
N. .....
Atti PUBBLICI
€ .....